

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA

Oggi 28/05/2004 in Brembilla (BG) in via Croce Garateno n° 9 i Signori:

Pesenti Francesco

Genini Filippo

Musitelli Pietro

Milesi Omar

Rinaldi Diego

Morzenti Fabio

Dichiarano e conseguono quanto segue:

- 1- E' costituita l'Associazione Culturale "Corpo musicale di Brembilla" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. Del codice civile, nonché dallo statuto allegato.
 - 2- L'Associazione persegue i seguenti scopi:
 - diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non;
 - ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
 - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
 - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.
 - 3- L'associazione è retta dallo Statuto che firmato dai componenti, qui si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo.
 - 4- L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, concerti, lezione-concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti, incontri di musicoterapia.
 - 5- L'associazione è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
 - soci ordinari: persone che praticamente svolgono attività musicale all'interno dell'Associazione (strumentisti o allievi della scuola di musica) che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - soci sostenitori: persone, enti o istituzioni che contribuiscono con il versamento della quota associativa esclusivamente al sostentamento economico dell'associazione.
- Le quote o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.
- 6- A norma di Statuto, sono organi dell'associazione: l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Collegio dei Provisori, il Collegio dei Revisori.
 - 7- Ai sensi dell'articolo 8° punto a) dello Statuto, sono nominati Consiglieri i Signori: Pesenti Francesco, Musitelli Pietro e Milesi Omar che hanno tutti i requisiti per assumere tale carica.
- I predetti Consiglieri dureranno in carica tre anni, salvo le eccezioni previste dall'articolo 8° punti e) – f) dello Statuto, e potranno essere rieletti.
- Al Consiglio Direttivo competono tutti i poteri di ordinanza e di straordinaria amministrazione, così come specificato all'articolo 9° dello Statuto.
- Al presidente del Consiglio Direttivo spetta la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, sempre a norma dell'allegato Statuto.
- 8- Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo seno, in occasione della prima ordinanza, il Presidente ai sensi dell'articolo 9° dell'allegato Statuto.
 - 9- Gli esercizi sociali hanno la durata dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno. Il primo esercizio chiuderà il 31 agosto 2005 e gli altri al 31 agosto di ogni anno successivo.
 - 10- I revisori dei conti ed i provvisori verranno nominati dall'assemblea nella prima adunanza, ai sensi degli articoli 11° e 12° dell'allegato Statuto.

Allegato 1: statuto

Associazione culturale “Corpo musicale di Brembilla”

STATUTO

Art. 1 – Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione. I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Proviviri.

Art. 2 – Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 3 – Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 4 – L’anno finanziario inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di dicembre. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 5 – Gli organi dell’Associazione sono:

l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Collegio dei Revisori; il Collegio dei Proviviri.

Art. 6 – L’assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria, sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati. In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 7 – L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e il Collegio dei Proviviri; approva il bilancio preventivo e consuntivo; approva il regolamento interno. L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta l’assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 8 – Il Consiglio Direttivo è costituito da tre membri eletti nel seguente modo:

- a- per il periodo iniziale e fintanto che siano nominati i Consiglieri di cui del seguente “Capo-b)”, il Consiglio Direttivo sarà costituito da tre Consiglieri, facenti parte dell’Associazione, per la prima volta nominati nell’atto costitutivo ed in seguito eletti direttamente dall’Assemblea;
- b- successivamente, il Consiglio Direttivo sarà costituito da tre membri eletti direttamente dall’Assemblea (eccetto i primi nominati nell’atto costitutivo come sopra specificato) fra i Soci Ordinari dell’Associazione;
- c- il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti due membri;
- d- i membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni;
- e- in caso di dimissioni volontarie o espulsione di un membro del Consiglio Direttivo si procederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti, rimanendo in carica sino al termine del triennio in corso;
- f- Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 soci.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce in media 2 volte all’anno ed è convocato da: il Presidente; da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata; richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono: eleggere il Presidente; predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione; elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno; elaborare il bilancio preventivo che deve contenere,

suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di Soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 10 – Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone elette dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo. Tale carica può essere ricoperta dai Soci Ordinari, Soci Sostenitori o da persone esterne all'Associazione stessa. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 12 – Il Collegio dei Provisori è composto da tre soci eletti in Assemblea, dura in carica tre anni e può essere composto soltanto dai Soci Ordinari. Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 13 – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 14 – Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.